Comune di CASIRATE d'ADDA

Provincia di Bergamo

Regolamento di autotutela in materia tributaria

Regolamento di autotutela in materia tributaria

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o dietro iniziativa del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

Art. 2- ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

l. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguere totalmente l'effetto.

2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

Art. 3 -RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

l. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti dal rapporto tra l'esiguità delle pretese tributarie ed i costi amministrativi .connessi alla difesa delle pretese stesse ovvero sulla base del criterio della probabilità della , soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima e il valore dichiarato non sia superiore al 5% (cinquepercento).

3. Il criterio di economicità assoluto viene definito:

a. in € 11,00 per la tassa rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.);

b. in € 11,00 per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (I.C.I.A.P.);

c. € 11,00 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) afferente tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili;

d. in € 52,00 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) afferente le aree fabbricabili;

e. in € 104,00 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi delle sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive, e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

Art.4 -IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1.L' Amministrazione Comunale può procedere, in tutto o in parte, .all'annullamento o allla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche:

- senza necessità di istanza di parte
- in pendenza di giudizio
- in caso di non impugnabilità

- se il ricorso è stato presentato ma respinto, con sentenza passata. in giudicato, per ordini di motivi formali (inammissibilità, irrecivibilità, improcedibilità)
- se l'atto è diventato ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
- errore di persona
- evidente errore logico o di calcolo
- errore sul presupposto della tassa o dell'imposta
- doppia imposizione o tassazione
- mancata considerazione di pagamenti di imposta o di tassa, regolarmente eseguiti
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi diversi da quelli formali, sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Art.5 -CRITERI DI PRIORITÀ E OPPORTUNITÀ

1.. Nell'applicazione della facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

Art.6 -ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta al Responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostituiva, in caso di grave inerzia, al Segretario Comunale.

Art.7 -ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

1 Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione, in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di .annullamento disposto in via .sostitutiva, .al Responsabile che ha emanato l'atto.

Art.8 -RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTO ACCERTAMENTO

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate all'Ufficio Tributi del Comune

2. Nel caso in cui la richiesta sia inviata ad Ufficio Comunale incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all'Ufficio Tributi, dandone comunicazione al contribuente.

Art.9 -RIMBORSI

1. L 'atto annullato comporta il rimborso d'ufficio delle somme indebitamente riscosse.

Art.1O -AGGIORNAMENTO DEI V ALORI

1. I valori di cui al terzo comma dell'art. 3 del presente regolamento potranno essere aggiornati annualmente dalla Giunta Comunale.

Art.11 -ENTRATA IN VIGORE

l. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01.01.2002